

Italia divisa in tre: diverse misure anti-Covid e nuovi aiuti

Oggetto

Il parrucchiere in centro commerciale area "giallo/arancione"

Domanda

Il parrucchiere in centro commerciale area "giallo/arancione" chiuso nei weekend deve rimanere chiuso?

Risposta

La risposta è affermativa. L'art. 1, comma 9, lettera ff) dispone che in tutta l'area del territorio nazionale classificato come "area gialla" i centri commerciali devono rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Non sono previste ulteriori eccezioni. La medesima misura si applica anche alle aree territoriali classificate come "area arancione".

Oggetto

Restrizioni per l'attività di dog-sitter

Domanda

L'attività di dog sitter può continuare o è stata oggetto di sospensione?

Risposta

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», il Legislatore ha introdotto un contributo a fondo perduto per le partite IVA la cui attività rientra nei codici ATECO individuati dall'allegato 2 al DI Ristori bis, ossia per le attività localizzate in zona rossa per le quali l'attività risulta sospesa. L'attività di dog sitter di cui al codice ATECO 96.09.04 "Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) rientra tra le attività di cui all'Allegato 2. Nelle zone rosse (come periodicamente identificate per effetto dell'articolo 30 del Decreto) tale attività è sospesa.

Oggetto**Spostamenti tra Comuni in zona arancione****Domanda**

Si chiede conferma del fatto che in area arancione non sia possibile spostarsi in altro comune limitrofo sempre area arancione per recarsi dal proprio parrucchiere di fiducia, se nel comune di residenza vi sono altre attività analoghe aperte.

Risposta

L'articolo 2 del DPCM 3.11.2020 dispone per l'Area Arancione tutte le regole previste per l'area gialla e, in aggiunta, anche il divieto di spostamento in entrata ed in uscita dai territori

In particolare, è fatto divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Pertanto, nel caso in cui nel comune di residenza vi siano altri parrucchieri che non abbiano sospeso l'attività, non sarà possibile oltrepassare il territorio comunale per recarsi presso un salone diverso.

Oggetto**CFP di agosto non ancora ricevuto: effetti sul nuovo CFP di novembre****Domanda**

Un bar che non ha ricevuto ancora il fondo perduto di agosto secondo voi come si deve comportare con il nuovo ristoro?

Risposta

Purtroppo non è possibile fornire indicazioni in merito al comportamento più adatto da porre in essere. Ciò in quanto chi ha già presentato istanza nel mese di agosto, non è tenuto a ripresentare l'istanza per il contributo di novembre. Inoltre, considerata l'insufficienza di fondi per il CFP di agosto, non è detto che l'Agenzia delle Entrate riesca ad accreditare tutti le somme spettanti. Nonostante ciò, l'istanza si deve considerare "accettata", pertanto è anche possibile che il soggetto riceverà prima il contributo di novembre (i cui fondi potrebbero già essere sbloccati nelle prossime settimane), e più in la quello di agosto. Si auspica che l'Agenzia delle Entrate possa fornire dei chiarimenti, in attesa della pubblicazione del provvedimento che definirà le nuove modalità di trasmissione del contributo a fondo perduto.

Oggetto**CFP di novembre: confronto del fatturato del mese di aprile****Domanda**

Buongiorno, un cliente ha un'attività di bar presso una stazione ferroviaria, di cui cura la pulizia dei bagni. per una circostanza "nefasta" nel mese di aprile le ferrovie hanno emesso fatture anche di arretrati, pertanto non risultava il calo di fatturato richiesto per il fondo perduto. Essedo però un'attività obbligata alla chiusura, non ha diritto a nessun "ristoro"? Trattasi di attività in zona rossa.

Risposta

Purtroppo, anche la nuova misura richiede che per l'accesso al CFP di novembre occorre confrontare il fatturato di aprile 2020 rispetto al fatturato di aprile 2019. L'art. 1 del DL Ristori bis prevede che per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030- gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, (regioni arancioni o rosse) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto.

I criteri di accesso rimangono pertanto i medesimi. Per quanto ciò possa apparire irragionevole oggi – avrebbe avuto più senso verificare l'avvenuto calo del fatturato nel semestre, la ratio va ricercata nella volontà di velocizzare le procedure di accredito. Purtroppo, però, secondo tale impostazione il soggetto rimarrà escluso dal beneficio.

Oggetto**Calcolo del tax credit spettante con pagamento del canone avvenuto mediante cessione del credito****Domanda**

Con riferimento al tax credit locazioni, se il canone di novembre è stato pagato mediante cessione del credito da affitti di marzo, aprile, maggio e giugno al locatore. Come bisogna regolarsi per il calcolo del nuovo credito del mese di novembre? Occorre considerare il canone originario oppure il valore netto?

Risposta

Il caso è molto diffuso e purtroppo sul tema non sono ancora stati ancora forniti chiarimenti ufficiali.

L'articolo 28 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, spetta un credito di imposta pari al 60% per canoni di locazione, di leasing o di concessione, versati nel periodo di imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Oltre all'utilizzo diretto mediante compensazione in delega F24 ovvero indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i canoni risultano pagati, il Legislatore ha introdotto al comma 5-bis dell'articolo 28 la possibilità di cedere il credito, tra gli altri soggetti, anche al locatore. In tal caso, la cessione del credito è configurabile come avvenuto pagamento del canone. Tale previsione è stata inserita per far fronte ulteriormente alle difficoltà incontrate dai conduttori, che potevano non avere la liquidità sufficiente per onorare il pagamento del canone, che, negli altri casi, costituisce la condizione necessaria per la maturazione del credito di imposta.

In sostanza, a fronte di un canone di 1.000 euro, per cui spetta, in presenza dei requisiti, un credito di imposta pari a 600 euro, il conduttore poteva optare per la cessione del credito, corrispondendo il solo importo netto di 400 euro.

La misura è stata estesa ad opera del Decreto Ristori-bis anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Nel caso in specie, il conduttore dovrebbe aver corrisposto per intero i canoni dei mesi passati, cedendo il credito per onorare il canone di novembre. In tal caso, ai fini della fruizione del nuovo credito di imposta, appare ragionevole considerare l'intero canone pattuito da contratto. Il credito di imposta utilizzato per il pagamento del canone, infatti, rappresenta una mera modalità di pagamento di carattere finanziario.